Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 17 dicembre 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale „* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 290 DEL 17 DICEMBRE 1955:

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1955.
Approvazione dei modelli di scheda per la dichiarazione unica annuale dei redditi soggetti alle imposte dirette per l'esercizio finanziario 1956-1957.

(6327)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 novembre 1955, n. 1225.
Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561, è modificato come segue:

« L'importo annuo dei sussidi temporanei di cui sopra è aumentato del 100 per cento per gli orfani non provvisti di assegno continuativo a carico del fondo pensioni dell'Amministrazione ferroviaria, di altre Amministrazioni dello Stato o di Casse di previdenza alle quali l'agente fosse iscritto con contributo della Amministrazione ferroviaria ».

In conseguenza è anche modificato come segue l'ultimo comma dell'art. 5 del decreto sopra citato:

« La misura di tali sussidi è quella stabilita dall'art. 4 del presente decreto, esclusa la maggiorazione del 100 per cento di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561, è modificato come segue:

« Per ciascuno dei gruppi di persone di cui ai precedenti commi, ancorchè residenti o domiciliate in luoghi diversi, gli assegni alimentari sono:

lire 60.000 oppure lire 48.000 all'anno per una persona,

lire 100.000 oppure lire 80.000 all'anno per due persone,

lire 132.000 oppure lire 105.000 all'anno per tre persone,

lire 152.000 oppure lire 120.000 all'anno per quattro o più persone,

a seconda che l'agente abbia appartenuto al personale dei primi 10 gradi, oppure a quello dei rimanenti gradi indicati nei quadri di classificazione di cui al regio decreto-legge 12 ottobre 1942, n. 1210 ».

Art. 3.

L'art. 14. del decreto legislativo 22 aprile 1948, numero 561, è modificato come segue:

« L'Opera può conferire annualmente a carico della disponibilità, con norme di concorso da stabilirsi dal

Comitato amministratore, assegni scolastici a favore degli orfani di cui all'art. 4, anche se non abbiano goduto del sussidio temporaneo per aver superato il 18° anno di età alla morte del padre, nonchè a favore di figli di agenti cessati dal servizio.

« Al concorso agli assegni possono essere ammessi anche i figli di agenti in attività alle seguenti condizioni:

1) che siano iscritti a scuole medie di 2° grado, a Università o Istituti superiori o a corsi di perfezionamento;

2) che l'ammissione alle dette scuole o l'ultima promozione siano state conseguite nella sessione estiva con una media generale non inferiore a otto decimi;

3) che gli iscritti ad anno di corso superiore al primo delle Università o di Istituti superiori, abbiano superato con una media non inferiore a otto decimi tutti gli esami prescritti o consigliati per i corsi precedenti;

4) che gli iscritti a corsi di perfezionamento abbiano riportato una votazione media non inferiore a nove decimi negli esami sostenuti per tutto il corso universitario precedente.

« Il Comitato amministratore dell'Opera può prescrivere le altre norme di concorso che ritenga necessarie.

« Gli assegni scolastici possono essere concessi nelle misure seguenti:

da lire 5000 a lire 9000 per le scuole elementari;

da lire 8000 a lire 16.000 per le scuole medie di 1° grado (scuola media, scuola di avviamento professionale e scuola tecnica) ed altre equivalenti;

da lire 14.000 a lire 25.000 per le scuole medie di 2° grado (liceo, istituto tecnico, istituto magistrale, magistero professionale per la donna) ed altre equivalenti;

da lire 22.000 a lire 50.000 per le Università e gli Istituti di istruzione superiore.

Art. 4.

Il tredicesimo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, è modificato come segue:

« In casi eccezionali a giudizio del Comitato amministratore dell'Opera, il ricovero dell'orfano che al compimento del 18° anno di età si trovi a frequentare una classe di scuola media di secondo grado può essere prorogato fino, e non oltre, la chiusura dell'anno scolastico in cui compie il 19° anno di età ».

Art. 5.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 hanno effetto dal 1° luglio 1953.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 5 dicembre 1955, n. 1226.

Estensione di facilitazioni fiscali all'Opera valorizzazione della Sila concesse agli altri Enti di riforma fondiaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le facilitazioni previste dall'art. 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, si applicano anche a favore dell'Opera per la valorizzazione della Sila, per l'espletamento dei compiti alla stessa affidati dall'art. 1 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive integrazioni e modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO-LEGGE 17 dicembre 1955, n. 1227.

Proroga del vincolo alberghiero e delle locazioni di immobili destinati ad albergo, pensione o locanda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare il vincolo alberghiero e le locazioni degli immobili destinati ad albergo, pensione o locanda, scadenti al 31 dicembre 1955;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

La proroga dei contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1951, n. 358, è protratta fino al 30 aprile 1956.

Alla stessa data è prorogato il vincolo alberghiero di cui alla legge 5 aprile 1952, n. 234.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 136. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1955, n. 1228.

Soppressione del Vice consolato di 1ª categoria in Vitoria (Brasile) ed istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Vice consolato di 1ª categoria in Vitoria (Brasile), alle dipendenze del Consolato in Rio de Janeiro, è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Vitoria (Brasile) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato d'Italia in Rio de Janeiro.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1955

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 121. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1955, n. 1229.

Modifica delle circoscrizioni della Cancelleria consolare presso la Legazione in Monrovia (Liberia) e del Consolato di 1ª categoria in Lagos (Nigeria).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso la Legazione in Monrovia (Liberia) è modificata come segue: il territorio dello Stato, Sierra Leone, Costa d'Oro e il territorio del Togo sottoposto ad amministrazione fiduciaria britannica.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in Lagos (Nigeria) è modificata come segue: Nigeria britannica e il territorio del Camerun sottoposto ad amministrazione fiduciaria britannica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1955

GRONCHI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 124. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1955, n. 1230.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Francesco di Paola, in Fano (Pesaro-Urbino).

N. 1230. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Francesco di Paola, in Fano (Pesaro-Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 62. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1955, n. 1231.

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia Etrusca, con sede in Cortona (Arezzo).

N. 1231. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia Etrusca, con sede in Cortona (Arezzo).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 104. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1955, n. 1232.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale n. 1 « U. Mazzini » di La Spezia.

N. 1232. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale n. 1 « U. Mazzini », di La Spezia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 82. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1955, n. 1233.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « S. Caterina » di Venezia.

N. 1233. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « S. Caterina » di Venezia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 83. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1955, n. 1234.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Sebastiano Martire, in località Gran Mercato del comune di Iesi (Ancona).

N. 1234. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Iesi in data 20 aprile 1955, integrato con postilla e con dichiarazione entrambe dell'11 giugno 1955, relativo alla erezione della parrocchia di San Sebastiano Martire, in località Gran Mercato del comune di Iesi (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 100. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1955, n. 1235.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in frazione Collina del comune di Santa Maria Nuova (Ancona).

N. 1235. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Iesi in data 8 dicembre 1954, integrato con postilla senza data, relativo alla erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in frazione Collina del comune di Santa Maria Nuova (Ancona) e viene riconosciuta la personalità giuridica dell'ente Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 101. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1955, n. 1236.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « Regina Margherita » di Torino.

N. 1236. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « Regina Margherita » di Torino viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 86. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1955, n. 1237.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « B. Tasso » di Bergamo.

N. 1237. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « B. Tasso » di Bergamo viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 84. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1955, n. 1238.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Canicattì (Agrigento).

N. 1238. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Canicattì (Agrigento) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 85. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1955.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Rieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Rieti, approvato con decreto Presidenziale 24 dicembre 1954, n. 7922;

Visto l'elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della suddetta Provincia compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita in base al decreto Ministeriale 13 ottobre 1953, n. 7584, durante la quale furono presentate le seguenti opposizioni:

1) in data 24 marzo 1954, dal sig. Silvestri Ferdinando ed altri 21 proprietari di terreni siti nel comune di Poggio Moiano, perchè la sorgente Riana o Fontanella (inclusa nell'elenco con la denominazione di sorgente di Valle Santa Maria o delle Prate o Pratelle), sarebbe di proprietà dei frazionisti di Cerdomare che la utilizzano a scopo domestico, irriguo e di abbeveraggio del bestiame;

2) in data 10 aprile 1954, dal sig. Novelli Ettore per affermare che le sorgenti Radicara sono di sua proprietà, essendo ad esso pervenute, attraverso atti di compravendita, dalla famiglia Giampietri-Leoni, originari proprietari dei terreni su cui sgorgano le dette sorgenti;

3) in data 20 aprile 1954, dal sindaco di Amatrice, per fare riserva di chiedere il risarcimento dei danni che ne risentiranno le zone, gli enti e le persone interessate alle acque scorrenti nel territorio del Comune;

4) in data 20 aprile 1954, dal sindaco di Poggio Moiano, per gli stessi motivi del sig. Silvestri Ferdinando ed altri, di cui al precedente n. 1);

5) in data 21 aprile 1954, dal sig. Paganelli Giovanbattista, in proprio e quale presidente dell'amministrazione dei beni separati di Casale e Cossito, a tutela delle utenze ad uso domestico, irriguo ed abbeveraggio di bestiame praticate dai naturali di Casale e Cossito sulla sorgente Fonte Martello o Martella e per chiedere, in via subordinata, il riconoscimento di diritto di uso di dette acque, ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, o della legge 18 dicembre 1951, n. 1550, o, quanto meno, la concessione preferenziale di cui all'art. 4 del suddetto testo unico;

Ritenuto che le acque contemplate nel suddetto elenco suppletivo, sono per le stesse utilizzazioni in atto, di pubblico generale interesse, e pertanto da sottoporsi al disciplinamento da parte dell'Amministrazione dello Stato a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia;

che nessun danno dal provvedimento dichiarativo di acque pubbliche dei corsi d'acqua o delle sorgenti in questione deriverà agli utenti, i quali, però, qualora non l'avessero già fatto, dovranno chiedere la legittimazione delle loro utenze in base alle vigenti disposizioni di legge;

Considerato che per i motivi su esposti le opposizioni sono da respingere;

che il fosso Palara (n. 21 dell'elenco suppletivo) ed il fosso delle Sette Fonti (n. 4 del detto elenco) sono uno stesso corso di acqua per cui il cennato n. 21 va soppresso ed il n. 4 modificato con la dizione « Fosso delle Sette Fonti o fosso Palara »;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso in adunanza del 16 giugno 1955 con voto n. 1280;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinte le opposizioni di cui sopra, è approvato, con la rettifica di cui alle premesse, l'elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Rieti, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente, che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1955
Registro n. 38 Lavori pubblici, foglio n. 183

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Rieti

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
	VERSANTE ADRIATICO			
	A) Affluenti di destra del fiume Tronto			
1	Fosso Coragna	Trento	Amatrice	Tutto il percorso.
2	Fosso della Cipollara	Id.	Id.	Id.
3	Fosso di San Tommaso	Id.	Id.	Id.
4	Fosso delle Sette Fonti o fosso Palara	Fosso Lagozzo	Id.	Id.
5	Fosso Soragna	Fosso delle Sette Fonti	Id.	Id.
6	Fosso di San Lorenzo	Fosso Lagozzo	Id.	Id.
7	Fosso di Capo Rio	Fosso della Rocchetta	Id.	Id.
8	Fosso Costa San Martino	Fosso Capo Rio	Id.	Id.
9	Fosso Oscuro	Fosso della Rocchetta	Id.	Id.
10	Fosso Casale Guarnieri	Fosso Oscuro	Id.	Id.
11	Fosso Fonte Frate	Fosso Casale Guarnieri	Id.	Id.
12	Fosso Sovecchia	Fosso della Rocchetta	Id.	Id.
13	Fosso Refaiano	Fosso Sovecchia	Id.	Id.
14	Fosso delle Canovine	Fosso Lagozzo	Id.	Id.
15	Fosso Pizzo	Fosso delle Canovine	Id.	Id.
16	Fosso delle Macchie Piane	Id.	Id.	Id.
17	Fosso Pisciarello	Fosso Lagozzo	Id.	Id.
18	Fosso Torpiedo	Id.	Id.	Id.
19	Sorgente Fonte Martello o Martella	Fosso Sant'Egidio e fosso Lagozzo	Id.	Dallo sbocco alle sorgenti, queste incluse.

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
20	Fosso Sant'Egidio o dei Caciari	Fosso Lagozzo o Solagna	Amatrice	Tutto il percorso
21	Fosso delle Macchie	Id.	Id.	Id.
22	Fosso dei Bolzi	Fosso Rione o Riolo	Id.	Id.
23	Fosso del Castello	Id.	Id.	Id.
24	Rio della Para	Id.	Id.	Id.
25	Fosso Petrignano	Rio della Pera	Id.	Id.
26	Rio Grande	Fosso Petrignano	Id.	Id.
27	Rio Piccirillo	Rio Grande	Id.	Id.
28	Fosso Fonte della Costa Sola	Rio Piccirillo	Id.	Id.
29	Fosso dei Caprini	Fosso Molinaro	Id.	Id.
30	Fosso di Preta	Fosso della Selva Grande	Id.	Id.
31	Fosso di Capricchia	Fosso di Preta	Id.	Id.
32	Fosso Scanni	Id.	Id.	Id.
33	Fosso della Solagna	Fosso della Selva Grande	Id.	Id.
34	Fosso Conca di Gorzano	Id.	Id.	Id.
35	Fosso Valle Canone	Id.	Id.	Id.
36	Fosso Monte Pelame	Id.	Id.	Id.
37	Fosso della Pacina	Id.	Id.	Id.
38	Fosso Piè di Lepre	Fiume Tronto	Id.	Id.
39	Fosso Coparturo	Fosso Coragna	Id.	Id.
40	Fosso Ortanza	Fiume Tronto	Id.	Id.
41	Fosso Malopasso o Vetulli	Fiume Tronto	Id.	Id.
42	Fosso Carnonai o Pirillo	Id.	Id.	Id.
43	Fonte Menichella Alta e Bassa	Rio Faiano	Id.	Dallo sbocco alle sorgenti, queste incluse.

B) *Affluenti di sinistra del fiume Tronto*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	FOCE o SBOCCO	COMUNI	LIMITI
44	Fosso del Paradiso	Fosso la Neia	Amatrice	Tutto il percorso.
45	Fosso di Collemanno	Fosso del Paradiso	Id.	Id.
46	Fosso della Corona	Fosso la Neia	Id.	Id.
47	Fosso della Cesa	Fiume Tronto	Id.	Id.
48	Fosso delle Vespare	Id.	Id.	Id.
49	Fosso di Colle Solicona	Id.	Id.	Id.
50	Fosso di Torrita	Fosso la Neia	Id.	Id.
51	Fosso Farda	Fosso di Torrita	Id.	Id.
52	Rio Crocetta	Fosso della Meta	Id.	Id.
53	Rio Stopparo	Id.	Id.	Id.
54	Rio Fonte Ferro	Id.	Id.	Id.
55	Rio Rosetta	Id.	Id.	Id.
56	Fosso della Madonna	Fosso della Mola e di Scai	Id.	Id.
57	Fosso Ritorto	Fosso di Scai o della Mola	Id.	Id.
58	Torrente del Varco o di Nommisci o di San Bartolomeo	Torrente Castellano o Trontino	Id.	Dallo sbocco al confine della Provincia
59	Fosso Irsino	Torrente del Varco o di Nommisci o di San Bartolomeo	Id.	Tutto il percorso, comprese tutte le sorgenti tributarie del medesimo.
60	Fosso Fonte del Pinco	Id.	Id.	Tutto il percorso.
61	Fosso del Cardito	Torrente Castellano o Trontino	Id.	Id.
62	Fosso delle Coste da Sole	Fosso di Cardito	Id.	Id.

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
	VERSANTE DEL TIRRENO — Bacino del fiume Tevere			
	A) Affluenti di destra del fiume Corno			
63	Sorgenti della falda nord del monte Ciuffolone	Vallone di Terzone	Cittareale	Tutte le sorgenti della falda fino sotto Trimezzo.
	B) Affluenti di destra del Velino			
64	Fosso Acqua Santa o vallone Acqua Santa	Fiume Velino	Cittareale	Da km. 1,5 a monte dello sbocco fino alle sorgenti, queste incluse.
65	Sorgenti Radicara	Id.	Cittaducale	Dallo sbocco alle sorgenti, queste comprese.
66	Lago di Vuotone o Votone	Lago Lungo per mezzo del fosso detto Di Confine	Rieti	Tutto lo specchio.
67	Lago di Fogliano	Lago Lungo	Id.	Id.
68	Fosso Acqua Nera	Fosso Cantaro	Id.	Dallo sbocco alla origine compreso tutte le sorgenti tributarie
69	Sorgente Pacce	Fosso del Fuscello o La Forma	Morro Reatino	Dallo sbocco alla sorgente, questa inclusa
	C) Affluenti di sinistra del Velino			
70	Sorgente Jannone o di Villa Flavone o del fosso Rospo	Fosso Rospo	Rieti	La sorgente e tutto il tratto interessante la stessa, fino allo sbocco
71	Fosso Rospo	Fiume Turano	Id.	Dallo sbocco fin contro la montagna a monte sotto lo scivolo.
72	Fosso San Martino	Torrente Canera	Contigliano	Dallo sbocco alla sorgente, questa inclusa.
73	Fosso Maraone	Fiume Velino	Contigliano e Greccio	Dallo sbocco ad ovest del passaggio a livello di Terria ove termina il fosso del Pantano.
74	Fosso Onnina o Formicosa	Fosso Maraone	Contigliano	Dallo sbocco alla sorgente omonima, questa compresa.
75	Fosso Riosono	Id.	Greccio e Contigliano	Id.
76	Fosso di Terria	Fosso Tiosano	Greccio	Dallo sbocco alla strada provinciale a sud.
77	Sorgente Tre Fonti	Fosso Marsciana o Cupo Costiglione	Longone Sabino	Dallo sbocco alla sorgente, questa inclusa.
	D) Affluenti di sinistra del Tevere			
78	Sorgente di Valle Santa Maria o delle Prate o Praterelle	Fosso Riana	Poggio Moiano	Dallo sbocco alla sorgente, questa inclusa.
79	Sorgenti Le Capore	Fiume Farfa	Frasso Sabino	Tutte le sorgenti, fino allo sbocco.
80	Sorgenti Nocella alta a q. 580 e Nocella Bassa a q. 526 e fosso Nocella o di Monte Noce	Torrente Aja di Vacone o di Poggio San Polo	Cottanello	Dalle sorgenti incluse allo sbocco.
81	Sorgenti Fonte Cogliolo	Fosso Prato o Serrara o Feriara o Lombrica o Ombrica o Termine	Casparia	Tutte le sorgenti.

Roma, addì 24 ottobre 1955

Visto, *il Ministro*: ROMITA

(6379)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1955.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra (Pisa).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Volterra (Pisa), approvato con decreto in data 9 marzo 1949, e modificato con decreto in data 13 luglio 1953;

Viste le deliberazioni in data 2 e 15 luglio 1955 del Consiglio di amministrazione, e in data 17 luglio 1955 dell'assemblea dei soci della Cassa anzidetta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Lo statuto della Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra (Pisa), è modificato secondo il testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1955

Il Ministro: GAVA

Nuovo testo di alcuni articoli dello statuto, modificati dall'assemblea straordinaria dei soci della Cassa di risparmio di Volterra, riunitasi il 17 luglio 1955.

Art. 5. — *Organi.*

Sono organi della Cassa:
1) L'assemblea dei soci;
2) Il Consiglio di amministrazione;
3) Il Comitato;
4) Il presidente;
5) Il Collegio sindacale;
6) Il direttore generale.

TITOLO III - *Assemblea dei soci.*

Art. 8. — *Compiti e poteri dell'assemblea.*

(*Omissis*).

c) sulla eventuale assegnazione delle medaglie di presenza a favore dei membri del Consiglio e del Comitato, tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia;

(*Omissis*).

Art. 17. — *Durata in carica degli amministratori.*

Il presidente, il vice-presidente e i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Essi continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario, nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati e successivamente fino a che entrino in carica i rispettivi successori.

I consiglieri si rinnovano in ragione di due membri nel primo anno, uno nel secondo, uno nel terzo ed uno nel quarto.

(*Omissis*).

Art. 18. — *Indennità e rimborso spese agli amministratori.*

Al presidente, al vice-presidente ed agli altri membri del Consiglio e del Comitato potrà essere assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze di Consiglio e di Comitato e per gli altri incarichi che fossero loro affidati, nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia.

(*Omissis*).

Art. 19. — *Competenze del Consiglio di amministrazione*

Il Consiglio di amministrazione delibera:

(*Omissis*);

2) sulla costituzione e cessazione del Comitato e sui poteri ad esso delegabili;

(*Omissis*) (sostituire la numerazione 2), 3), 4), con 3), 4), 5);

6) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive, ecc.;

(*Omissis*) (sostituire la numerazione da 6) a 22) con 7) a 23);

8) sulla delega di particolari poteri di rappresentanza previsti dagli articoli 24 e 26 del presente statuto;

(*Omissis*);

Art. 20. — *Adunanze ordinarie e straordinarie Validità - Presidenza.*

(*Omissis*).

Di ogni convocazione e relativo ordine del giorno sarà dato contemporaneamente avviso ai sindaci, per gli effetti di cui all'art. 25, comma quinto, del presente statuto.

(*Omissis*).

Per la validità delle deliberazioni previste dal punto 19) dell'art. 19 occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

(*Omissis*).

TITOLO V

Art. 23. — *Comitato.*

Il Comitato, da costituirsi con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, è formato dal presidente, dal vice-presidente, dal direttore generale e, a turno trimestrale con rinnovazione di un membro per volta, da tre consiglieri.

Con la stessa maggioranza il Consiglio potrà, in ogni momento, deliberare la cessazione delle funzioni del Comitato o rinnovarne la composizione.

Il Comitato:

sovraintende alla gestione ordinaria dell'Istituto e delibera su quanto eventualmente delegatogli dal Consiglio di amministrazione;

eventualmente richiesto, esprime il proprio parere sulle proposte da sottoporre al Consiglio nelle materie di competenza di quest'ultimo;

si aduna, in via ordinaria, una volta la settimana e, in via straordinaria, quando uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Le adunanze del Comitato sono presiedute dal presidente o dal vice-presidente, oppure, in loro assenza, dal più anziano dei consiglieri presenti e sono valide quando partecipano almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per gli avvisi di convocazione si applicano le disposizioni previste per la convocazione del Consiglio.

Il segretario del Consiglio è anche segretario del Comitato.

TITOLO VI. — *Presidente.*

Art. 24. — *Poteri del presidente.*

Il presidente è il capo dell'amministrazione della Cassa, della quale ha la rappresentanza legale ed amministrativa. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le eventuali Commissioni consultive, stabilendo l'ordine del giorno delle rispettive adunanze.

(*Omissis*).

TITOLO VII. — *Collegio sindacale.*

Art. 25. — *Composizione del Collegio sindacale.*

(*Omissis*).

Essi devono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione, del Comitato e alle assemblee dei soci.

(*Omissis*).

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a due adunanze consecutive o del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione, o del Comitato, decade dall'ufficio, ecc.

(*Omissis*).

TITOLO VIII. — *Direttore generale e personale.*

Art. 26. — *Poteri del direttore generale*

Il direttore generale assiste alle assemblee dei soci ed interviene, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato, con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto. Può intervenire alle adunanze delle Commissioni consultive eventualmente costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 19.

(*Omissis*).

Art. 27. — *Diritti e doveri del personale.*

(*Omissis*).

Art. 28. — *Divieto di assumere obbligazioni con l'Istituto.*

(*Omissis*).

TITOLO X. — *Impieghi.*

Art. 51. — *Classificazione delle operazioni attive.*

(*Omissis*).

1) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie ed i Comuni, liquidi ed esigibili senza condizione e in sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da Aziende statali in forza di leggi e convenzioni. La durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni 20.

(*Omissis*);

p) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia;

(*Omissis*);

Art. 53. — *Operazioni cambiarie.*

(*Omissis*).

Eccezionalmente ed a favore di nominativi di indiscussa solvibilità, la Cassa può, nel limite di L. 2.000.000 complessivamente per ciascuna persona, ecc.

(*Omissis*).

Visto, *il Ministro per il tesoro*: GAVA

(6406)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1955.

Condizioni per l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), nella Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 30 settembre 1955, n. 1073, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Fermo nella Cassa di risparmio di Fermo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), nella Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), disposta con decreto del Presidente della Repubblica, in data 30 settembre 1955, n. 1073, avrà luogo alle seguenti condizioni:

a) assunzione da parte della Cassa di risparmio di Fermo di tutte le attività e passività del Monte di credito su pegno di Fermo, quali risulteranno alla data di pubblicazione del presente decreto, nonchè di tutti i diritti, azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quant'altro di spettanza del Monte e di ogni obbligazione passiva, nessuna esclusa od eccettuata;

b) incameramento da parte della Cassa del patrimonio netto del Monte;

c) obbligo da parte della Cassa di risparmio di assicurare il servizio delle operazioni di credito su pegno nel territorio del comune di Fermo, limitando però il servizio stesso, in un primo tempo ai soli oggetti preziosi;

d) liquidazione al momento dell'incorporazione del personale attualmente in servizio presso il Monte, con la formula più favorevole. La liquidazione sarà a carico del Monte.

La Cassa di risparmio di Fermo è autorizzata ad istituire una agenzia di città in Fermo, nel rione di Campoleggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1955

Il Ministro: GAVA

(6402)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1955.

Determinazione dei contributi dovuti per l'anno 1955 al Consorzio per la zona industriale apuana.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, che contiene norme per la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi a favore del Consorzio per la zona industriale apuana;

Vista la legge 21 luglio 1950, n. 818;

Vista la deliberazione del Consiglio di detto Consorzio in data 29 settembre 1954, relativa alle proposte di cui al citato art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernenti l'applicazione dei contributi a carico degli enti consorziati per il 1955, e del contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale apuana;

Esaminato il bilancio di previsione del Consorzio per l'anno 1955, deliberato dal Consiglio dell'Ente nella riunione del 29 settembre 1954;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo a carico degli enti partecipanti al Consorzio per la zona industriale apuana per l'esercizio 1955 è stabilito in L. 0,80 per ogni cento lire di tributi dovuti agli enti stessi per l'anno 1953.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente sarà iscritto nella parte passiva dei bilanci della provincia di Massa Carrara, dei comuni di Massa, Carrara, Montignoso, Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Saravezza, Pietrasanta, Stazzena e Forte dei Marmi e della Camera di commercio di Massa Carrara relativi all'esercizio 1955.

Art. 3.

Il contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale apuana per l'anno 1955 è stabilita in complessive lire 1.200.000. Il Consiglio del Consorzio provvederà a ripartire tra le imprese stesse il detto contingente in proporzione al reddito di ciascuna, accertato e controllabile, per l'applicazione dell'imposta camerale.

Roma, addì 6 dicembre 1955

p. *Il Ministro per l'industria e il commercio*
BUIZZA

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

(6422)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 5 novembre 1955.

Costituzione del Collegio sindacale dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto del 20 settembre 1937, n. 2582, che trasforma l'Istituto autonomo delle Venezie in Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle provincie di Padova, Pola, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia e Verona, con sede a Venezia;

Visto il regio decreto 2 settembre 1938, n. 2068, che approva lo statuto organico del predetto Istituto;

Ritenuto che a norma dell'art. 12 del citato regio decreto 20 settembre 1938, n. 2068, occorre provvedere alla nomina dei sindaci del predetto Istituto, per l'esercizio finanziario 1° novembre 1955-31 ottobre 1956;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa l'istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle provincie di Padova, Pola, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona è costituito, per l'esercizio finanziario 1° novembre 1955-31 ottobre 1956, dei seguenti signori: dottor rag. Armando Somma, dirigente l'Ufficio regionale di riscontro di Venezia, in rappresentanza del Ministero del tesoro; dottoressa rag. Primicerio Martinuzzi Gemma, ragioniere capo di 2ª classe dell'Amministrazione dell'interno, in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in rappresentanza di quest'ultima Amministrazione.

Roma, addì 5 novembre 1955

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MOTT

(6439)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Marina Salina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 16 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1955, registro n. 24 Interno, foglio n. 51, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Marina Salina (Messina) di un mutuo di L. 3.655.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(6446)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Osini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 9 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1955, registro n. 24 Interno, foglio n. 50, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Osini (Nuoro) di un mutuo di L. 657.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(6445)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pantelleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 16 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1955, registro n. 24 Interno, foglio n. 52, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pantelleria (Trapani) di un mutuo di L. 52.910.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(6448)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Porto Empedocle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 16 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1955, registro n. 24 Interno, foglio n. 224, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Porto Empedocle (Agrigento) di un mutuo di L. 35.450.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(6454)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Giovanni di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 4 settembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1955, registro n. 24 Interno, foglio n. 267, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Giovanni di Gerace (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 540.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(6465)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marano di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 26 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1955, registro n. 24 Interno, foglio n. 203, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marano di Napoli (Napoli) di un mutuo di L. 5.264.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(6466)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 30 settembre 1955, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle Ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni d. riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

Le predette indennità verranno corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna Ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione				Decreto Presidenziale liquidazione indennità				Ammontare indennità	Ammontare indennità arrotondato (Art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70) (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Data	Registrazione alla Corte dei conti Data	Reg. Agric. N.	Foglio	Lire	Lire		
	Opera nazionale combattenti														
1	SOCIETA' ANONIMA PER LE BONIFICHE - S.A.B., con sede in Milano	Battipaglia	73,71.64	7	24- 1-53	21 s.o.	27- 1-53	30- 9-55	12-11-55	20	181	11.105.252	11.105.000	Banco di Napoli Sede di Roma	Roma
2	SOCIETA' ANONIMA PER LE BONIFICHE - S.A.B., con sede in Milano	Battipaglia	8,20.20	154	28- 3-53	75 s.o.	31- 3-53	30- 9-55	12-11-55	20	180	1.851.283	1.850.000	Id. Id.	Id.
	Ente Puglia e Lucania														
3	D'ERRICO Ettore di Michele	Genzano	31,76.21	1147	25- 7-52	210 s.o.	10- 9-52	30- 9-55	11-11-55	20	95	1.876.059	1.875.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
4	LAURIDIA Nicola di Giuseppe	Venosa	53,20.92	792	27- 5-52	162 s.o.	15- 7-52	30- 9-55	11-11-55	20	94	2.197.444	2.195.000	Id. Id.	Id.
5	RAPOLLA Roberto fu Giustino	Genzano	4,86.46	2558	29-11-52	6 s.o.	9- 1-53	30- 9-55	11-11-55	20	93	463.109	460.000	Id. Id.	Id.
6	ROSANIA Emanuele fu Antonio	Montemilone	6,03.81	2560	29-11-52	6 s.o.	9- 1-53	30- 9-55	11-11-55	20	92	614.374	610.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 29 novembre 1955

Visto, p. *Il Ministro*: COBIANCHI

(6343)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Lavori in appalto », con sede in Arzergrande.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 25 novembre 1955, i poteri conferiti al rag. Pasquale Romano, commissario della Società cooperativa « Lavori in appalto », con sede in Arzergrande, sono stati prorogati fino al 15 febbraio 1956.

(6410)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoro e progresso », con sede in Subiaco (Roma)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 dicembre 1955, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoro e progresso », con sede in Subiaco, costituita con atto del notaio De Sire in data 14 settembre 1944, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(6425)

Scioglimento della Società cooperativa agricola e di consumo « Gli Undici Martiri Prenestini », con sede in Palestrina, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 dicembre 1955, la Società cooperativa agricola e di consumo « Gli Undici Martiri Prenestini », con sede in Palestrina, costituita con atto del notaio Intersimone dott. Giuseppe, in data 19 novembre 1944, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato liquidatore il prof. Angelo Salvatori.

(6412)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro braccianti edili « C.O.B.E. », con sede in Piove di Sacco (Padova).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 dicembre 1955, la Società cooperativa di produzione e lavoro braccianti edili « C.O.B.E. », con sede in Piove di Sacco (Padova), costituita con atto del notaio A Alessandrini in data 26 gennaio 1948, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina del liquidatore.

(6430)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 287

Corso dei cambi del 16 dicembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,85	—	—	624,85	624,76	624,92	624,75	624,85	624,75	—
$ Can.	625 —	—	—	624,90	624,30	625 —	625 —	625 —	624,90	—
Fr Sv. lib.	145,82	—	—	145,81	145,85	145,78	145,81	145,82	145,82	—
Kr. D.	91,07	—	—	91,05	91,01	91,05	91,08	91,08	91,08	—
Kr. N.	88 —	—	—	87,97	87,91	87,98	87,975	88 —	88 —	—
Kr. Sv.	121,23	—	—	121,25	121,17	121,28	121,24	121,23	121,23	—
Fol.	165,68	—	—	165,68	165,65	165,64	165,684	165,68	165,63	—
Fr. B.	12,59	—	—	12,591	12,5875	12,59	12,585	12,591	12,591	—
Fr. Fr.	179,02	—	—	179,05	179 —	179 —	179,01	179,02	179,02	—
Fr. Sv. acc.	143,67	—	—	143,65	143,61	143,63	143,67	143,67	143,67	—
Lst.	1761,12	—	—	1760,875	1759,50	1760,50	1760,25	1761,25	1761,25	—
Dm. occ.	149,90	—	—	149,904	149,84	149,83	149,90	149,90	149,90	—

Media dei titoli del 16 dicembre 1955

Rendita 3,50 % 1906	60 —
Id. 3,50 % 1902	60 —
Id. 5 % 1935	93,225
Redimibile 3,50 % 1934	80,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,60
Id. 5 % 1936	93,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 dicembre 1955

1 dollaro USA	624,80
1 dollaro Can.	624,95
1 Fr. Sv. lib.	145,81
1 Kr. Dan.	91,065
1 Kr. Norv.	87,972
1 Kr. Sv.	121,245
1 Fol.	165,682
1 Fr. bel.	12,588
100 Fr. Fr.	179,03
1 Fr. Sv. acc.	143,66
1 Lst.	1760,562
1 Marco ger.	149,902

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990; si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	12339	Congregazione di Carità di Isernia (Campobasso)	14 —
Id.	17105	Come sopra	7 —
Id.	46162	Casa del Pio Luogo di Sant'Antonio in Isernia, rappresentata dalla Congregazione di Carità pro-tempore	231 —
Id.	46163	Pubblica Beneficenza di Isernia in Provincia di Molise, rappresentata dalla Congregazione di Carità pro-tempore	213,50
Id.	48605	Come sopra	3,50
Id.	48606	Casa del Pio Luogo di Sant'Antonio in Isernia, rappresentata dalla Congregazione di Carità pro-tempore	3,50
Id.	50569	Congrega di Carità della città di Isernia per la Cappella del SS.mo Sacramento, rappresentata dal presidente pro-tempore, come parte dell'affranco di due annui canoni alladiati in uno di L. 15,30 ed elevati a L. 15,50, cioè il primo di L. 5,10 ed il secondo di L. 10,20, dovuti alla detta Cappella dal sig. Francesco Cimone fu Raffaele ed infissi, il primo, sopra un basso terraneo e territorio e propriamente quel basso che giace nel vicolo detto di Riaccioli, o vico Secondo Mercato, sporgente sulla piazza pubblica con lo stesso nome; ed il secondo sopra una bottega al mercato nell'abitato di Isernia, che confina col ripetuto vicolo e piazza, di dominio diretto di essa Cappella, giusta l'istrumento di affranco del 20 maggio 1865, per notar Achille Falcioni di Isernia	10,50
Id.	50760	Congregazione di Carità di Isernia per la Cappella di Sant'Antonio, rappresentata dal presidente pro-tempore, in conto dell'affranco di due annui canoni, uno di L. 15,30 e l'altro di L. 11,90 nonchè cent. 43 per laudemio in uno di L. 27,63, dovuti alla detta Cappella dal sig. Gaetano Delfino fu Vincenzo ed infissi sopra una sua casa, il primo sito nell'abitato di Isernia, luogo detto « Palazzetto », ed il secondo su di altra casa sita nel medesimo luogo, giusta l'istrumento di affranco del 24 luglio 1896 per notar Falcioni d'Isernia	17,50
Id.	51844	Pio Luogo della SS. Annunziata d'Isernia, rappresentato dal presidente pro-tempore di quella Congregazione di Carità, in conto dell'affranco di un annuo canone e laudemio in L. 28,75, infisso sulla casa sita in detta città d'Isernia a strada San Pietro, rione Annunziata, ed affrancato dal sig. Carlo Sassi fu Pietrangelo, giusta l'istrumento di affranco del 1° maggio 1856 per notar Fortini d'Isernia	17,50
Id.	53288	Congregazione di Carità del comune di Isernia per le Cappelle della SS. Annunziata, del SS. Sacramento, di San Rocco, di Sant'Antonio e della SS. Concezione, rappresentata dal presidente pro-tempore, in conto di L. 163,30 per affranco di diversi annui canoni e censi bollari compreso il laudemio dovuti alle suddette Cappelle dal sig. Vincenzo Cimorelli fu Francesco, e gravanti sopra alcuni fondi appartenenti ad esso sig. Cimorelli, giusta il dettaglio, contenuto nell'istrumento di affranco del 1° dicembre 1867 per notar Perna d'Isernia	115,50
Id.	53900	Congregazione di Carità del comune di Isernia per le Cappelle della SS. Annunziata e di Sant'Antonio, rappresentata dal presidente pro-tempore, parte di L. 14,20 per canoni e laudemio, dovuti alle dette Cappelle dai minori Carlo e Livio Mancini, rappresentati dalla loro madre Clementina Cimorelli, dai minori Adelaide Antonia e Pasquale Lalinia, rappresentati dalla loro madre Elena Falciari, nonchè dai germani Vincenzo e Gennaro Passarelli, e da tutti affrancati giusta l'istrumento del dì 8 luglio 1868 per notar Fortini di Isernia, cui abbiasi relazione	7 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50% (1906)	131818	Congregazione di Carità di Isernia (Campobasso), rappresentante le Opere Pie denominate Cappelle del SS. Sacramento, di Sant'Antonio, della SS. Annunziata, di San Rocco e della SS. Concezione, in detto Comune	14 —
Id.	215392	Congregazione di Carità di Isernia (Campobasso)	17,50
Id.	153992	Come sopra	3,50
Id.	361356	Come sopra	42 —
Id.	803440	Come sopra	147 —
Cons. 3,50% (1902)	1758	Come sopra	3,50
P. R. 3,50% (1934)	418072	Come sopra	80,50
Id.	118358	Come sopra	14 —
Id.	162556	Come sopra	17,50
Id.	203832	Come sopra	108,50
Id.	348928	Come sopra	402,50
Id.	249517	Garosi Giulio, dom. in Castano Primo (Milano)	987 —
Id.	406304	Come sopra	112 —
Id.	410939	Come sopra	45,50
Id.	411051	Come sopra	56 —
Id.	49161	Settecase Francesco fu Filippo, dom. a Termini Imerese (Palermo)	28 —
Id.	56885	Come sopra	14 —
Id.	104278	Come sopra	105 —
Id.	132560	Come sopra	220,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 3 dicembre 1955

Il direttore generale: SCIPIONE

(6348)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 12960 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 23 gennaio 1935, n. 3868 R/Gab., con cui al sig. Perfler Pietro di Notburga, nato a Innsbruck (Austria) il 17 gennaio 1905, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Perfiori;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca, presentata in data 27 settembre 1955 dal predetto sig. Perfiori Pietro, in atto residente a San Candido;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 763/Gab. del 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 23 gennaio 1935, n. 12960 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle persone sottoindicate.

Per effetto di tale revoca il cognome dei signori:

Perfiori Pietro fu Perfler Notburga, nato a Innsbruck il 17 gennaio 1905;

Nagler Anna di Giuseppe e di Hittaler Anna, nata a San Lorenzo il 28 marzo 1913, moglie;

Perfiori Umberto di Pietro e di Nagler Anna, nato a San Candido il 20 ottobre 1940, figlio;

Perfiori Anna di Pietro e di Nagler Anna, nata a San Candido il 10 settembre 1941, figlia;

Perfiori Anton Karl di Pietro e di Nagler Anna, nato a San Candido il 15 maggio 1944, figlio;

viene ripristinato nella forma tedesca di Perfler.

Il sindaco del comune di San Candido provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 6 dicembre 1955

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(6413)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il decreto prefettizio n. 10821, in data 5 aprile 1954, con cui è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di quattordici posti di medico condotto vacanti in questa Provincia;

Visti i decreti n. 340.2.22/9352, in data 21 maggio 1954, e n. 340.2.22/13577, in data 5 gennaio 1955, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione e riconosciuta la regolarità degli stessi;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata, nelle seguenti risultanze, la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a quattordici posti di medico condotto formulata dalla competente Commissione:

1. Rossi Mario	punti	58,563	su 100
2. Palombo Cesare	»	55,675	»
3. Lalli Francesco	»	55,233	»
4. Bello Giuseppe	»	54,230	»
5. Rigillo Enrico	»	53,133	»
6. Mariotti Rocco	»	53,129	»
7. Lanza Giuseppe	»	52,897	»
8. De Simone Renato	»	52,660	»
9. Del Re Salvatore	»	52,637	»
10. Lannutti Giuseppe	»	51,632	»
11. Mascitelli Antonio	»	50,695	»
12. Franceschelli Felice	»	50,600	»
13. De Laurentis Nicola	»	50,473	»
14. Guancioli Anna Maria Clara	»	50,281	»
15. Palmerio Giuseppe	»	50,240	»
16. Colucci Francesco	»	49,722	»
17. D'Alonzo Guido	»	49,693	»
18. Di Mauro Ado Guido	»	49,633	»
19. Crisci Virgilio	»	49,361	»
20. Palmerio Nicola	»	48,900	»
21. Verna Errico	»	48,631	»
22. Cianciosi Angelo	»	47,886	»
23. Sangiovanni Mario	»	46,200	»
24. Bruno Francesco	»	46,066	»
25. Tulli Giovanni	»	45,950	»
26. Sulpizio Pasquale	»	45,935	»
27. Bontardelli Roberto	»	45,900	»
28. Di Giorgio Guido	»	45,800	»
29. Del Re Enzo	»	45,700	»
30. Bontempo Federico	»	45,500	»
31. Cannone Riccardo	»	45,175	»
32. Ramondo Gaetano	»	45,166	»
33. Tartaglione Domenico	»	44,991	»
34. Mottola Carlo	punti	44,629	su 100
35. Tilli Goffredo	»	43,570	»
36. Di Campli Italino	»	42,750	»
37. Zanna Mario	»	42,300	»
38. Di Ienno Beniamino	»	41,695	»
39. Di Maio Angelino	»	41,000	»
40. Liberati Zono Antonio	»	40,170	»
41. Di Luzio Osvaldo	»	40,128	»
42. Vitullo Cesare	»	39,336	»
43. Iasci Amedeo	»	39,100	»
44. De Simone Rocco	»	38,145	»
45. Romagnoli Elio	»	38,000	»
46. D'Annunzio Plinio	»	37,948	»
47. Zazziello Carmelo	»	36,682	»
48. Asteria Aniello	»	35,000	»
49. Salvatore Lamberto	»	35,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Chieti, addì 9 agosto 1955

Il prefetto: DE VITO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto n. 26384 del 9 agosto 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per il conferimento di quattordici condotte mediche, vacanti in questa Provincia;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi per i sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, partecipanti al concorso sopra specificato, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche del Comune a lato di ciascuno indicato:

1) Rossi Mario: San Giovanni Lipioni;
2) Palombo Cesare: Casalbordino;
3) Lalli Francesco: Casoli;
4) Bello Giuseppe: Villamagna;
5) Mariotti Rocco: Rapino;
6) De Simone Renato: Giuliano Teatino;
7) Del Re Salvatore: Palombaro;
8) Lannutti Giuseppe: Arielli;
9) Mascitelli Antonio: Fraine;
10) Franceschelli Felice: Colledimacine;
11) De Laurentis Nicola: Liscia;
12) Guancioli Anna Maria Clara: Castelguidone;
13) Palmerio Giuseppe: Rosello;
14) Colucci Francesco: Lentella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Chieti, addì 17 novembre 1955

Il prefetto: DE VITO

(6356)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.